



# COMUNE DI MONSUMMANO TERME

C.A.P. 51015

PROVINCIA DI PISTOIA

24 Aprile 1998

E' entrato il Consigliere PANATI Roberta.  
E' uscito il Consigliere PERONE Giovanna.  
Presenti N. 12.

. . . O M I S S I S . . .

## II. CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore al Turismo Paola BIRINDELLI;

PRESO ATTO degli interventi dei Consiglieri: PANLANTI e AIRTA; nonché dell'Assessore BIRINDELLI;

### CONSIDERATO:

- CHE sempre un maggiore numero di persone si dedicano all'esercizio dell'Arte e dello spettacolo di strada con le loro esibizioni moltiplicano ed arricchiscono le occasioni di incontro, comunicazione e socializzazione nei centri urbani;

- CHE in assenza di una regolamentazione organica del fenomeno di queste forme artistiche è frequente il ripetersi di interventi repressivi;

- CHE è volontà di questa Amministrazione Comunale riconoscere, nel rispetto delle normative vigenti e limitatamente ai propri poteri, i diritti degli Artisti di strada e l'espressione artistica in tutte le sue forme, quale momento di valorizzazione e promozione del nostro patrimonio culturale, della specificità delle realtà toscane, inteso anche come elemento di valorizzazione e di sviluppo turistico della cosiddetta Toscana minore, di cui Monsummano Terme fa parte;

PRESO ATTO che sull'argomento è stata convocata la competente Commissione Consiliare;

VISTA la relazione predisposta dall'Ufficio Turismo;

VISTO il parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore in ordine alla regolarità tecnica della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 53, primo comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142;

VISTO il parere favorevole, formulato dal Ragioniere comunale Capo, circa la regolarità contabile della proposta ai sensi dell'articolo 53, primo comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142;

VISTA la Legge 8 giugno 1990, n. 142 sull'Ordinamento delle Autonomie Locali;

VISTA la L.R.T. 7 luglio 1992, n. 31 sulla Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.";

VISTO l'esito della votazione:

presenti 12 - votanti 12 - voti favorevoli 12

D E L I B E R A

1) - CONSENTIRE liberamente l'esercizio dell'arte e dello spettacolo di strada sul proprio territorio limitatamente alle seguenti piazze: Piazza G. Giusti, piazza F. Martini, piazza G. Amendola, piazza E. Berlinguer, piazza dei Martiri, piazza Bargellini, piazza G. Rossa dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 ed all'interno delle singole manifestazioni promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale nell'ambito degli orari previsti per lo svolgimento delle manifestazioni medesime, fermo restando che gli artisti di strada interessati rispettino le seguenti condizioni:

- a) - che non venga esercitato commercio ambulante (tranne nei casi previsti dall'art. 61, comma 12, lettera f del D.M. 4.8.1988 n. 375);
- b) - che non sia impedita la normale circolazione pedonale, non siano impediti gli accessi ad esercizi commerciali e non vengano ostacolate le attività commerciali;
- c) - che non sia turbata la quiete pubblica con emissioni sonore troppo forti. E' ammesso l'uso di piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore non risultino eccessive in relazione allo spazio e, in ogni caso, non superino i limiti di legge;
- d) - che non si chieda pagamento di biglietto né si chieda un preciso corrispettivo per l'esibizione. E' consentito esclusivamente, alla fine dell'esibizione, il *passaggio a cappello* (tipico dell'artista di strada) che determina la possibilità di ottenere libere offerte.

2) - DARE ATTO che l'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada è sottratta al regime dell'occupazione del suolo pubblico e che detta occupazione non potrà protrarsi oltre il tempo necessario alla esibizione;

3) - PRECISARE che l'artista di strada è responsabile di eventuali danni che possono essere causati dalla sua esibizione al manico stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata;

4) - PRECISARE che l'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da un comportamento dell'artista in cui si configuri imprudenza, inosservanza di leggi, regolamenti e delle elementari norme di sicurezza;

5) - DARE ATTO che la presente deliberazione non è sottoposta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 17 - 33° comma - della legge 15 maggio 1997, n. 127.